Stop ai tempi supplementari per gli accertamenti del Fisco

Controlli

Le Entrate agli uffici: no agli 85 giorni in più previsti durante il Covid

I giudici tributari avevano bocciato il rinvio a cascata per gli anni diversi dal 2020

Giuseppe Morina Tonino Morina

Niente tempi supplementari per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre. Il Fisco mette così la parola fine alla proroga di 85 giorni, causa Covid.

L'agenzia delle Entrate, direzione centrale di Roma, invitagli uffici a non considerare più questa proroga, per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre. L'agenzia delle Entrate recepisce così l'orientamento univoco dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2022, ma che gli uffici hanno notificato nel 2023, applicando la cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni, valida solo per l'anno 2020. Gli uffici dovranno programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivientro i termini "ordinari" di decadenza, evitando di avvalersi dei differimenti previsti dalla norma vigente (ad esempio: articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020; articolo 5, comma 3bis, del Dlgs 218/1997).

I termini per l'accertamento

A partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare. Ouesto significa che, per gli accertamenti relativi all'anno 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente



Allineamento.

L'Agenzia detta le istruzioni dopo l'atto di indirizzo del viceministro Leo

Il piano dei controlli



LE PROCEDURE

Verifiche e accessi mirati

Un forte input ad aumentare gli sforzi su verifiche e accessi mirati, ma anche a effettuare le attività istruttorie finalizzate a ottenere informazioni e documenti tramite l'invio di questionari. È una delle indicazioni che arriva dalla revisione della direttiva Entrate sui controlli effettuata dopo

l'atto di indirizzo del viceministro Leo diffuso il 29 febbraio



LA RICERCA DELL'ACCORDO Inviti all'adesione

Inviti all'adesione sia prima di procedere alla notifica al contribuente dell'atto impositivo sia, in caso ad esempio di verifiche presso aziende, dopo aver segnalato i rilievi per irregolarità tributarie con i processi verbali di constatazione (Pvc)



I TERMINI

Stop alle deroghe

Stop all'utilizzo delle deroghe, sebbene previste dalle norme attuali, rispetto ai termini di decadenza ordinari dell'attività di accertamento

presentata, il termine per l'accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 e, pertanto, gli uffici non applicheranno più la tanto contestata proroga a cascata di 85 giorni, causa Covid.

La bocciatura dei giudici

La proroga a cascata di 85 giorni era stata già bocciata dai giudici tributari (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 dicembre 2023 e del 31 gennaio 2024). Ad esempio, per la Corte di giustizia di primo grado di Latina, sentenza 974/2023, depositata il 25 ottobre 2023, la cosiddetta «proroga generalizzata» di 85 giorni è irragionevole e illogica, perché vale solo in relazione all'anno colpito dall'evento eccezionale Covid 19, cioè il 2020, e, pertanto, deve essere annullato l'accertamento notificato il 23 marzo 2023, relativo al 2016, il cui termine scadeva il 31 dicembre 2022. Anche peri giudici di primo grado di Prato, sentenza 87/2/23 del 31 ottobre 2023, è inapplicabile la proroga «acascata» di 85 giorni. Deve essere quindi annullato l'accertamento notificato il giorno 8 marzo 2023, essendo superato il termine di scadenza del 31 dicembre 2022. Nello stesso senso, anche la sentenza n. 890/6/222 del 21 novembre 2022, dei giudici di primo grado di Torino.

Le nuove regole

Le nuove indicazioni delle Entrate si sono rese necessarie a seguito dell'atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, a firma del viceministro del-



Per gli schemi di atto già emessi non applicabile l'articolo 6-bis dello Statuto l'Economia Maurizio Leo e del direttore del dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta. In particolare, nei casi di inviti all'adesione riferiti a periodi d'imposta per i quali sono imminenti i termini di decadenza dell'azione di accertamento, se gli uffici hanno emesso un invito al contraddittorio per comunicare lo «schema di atto» previsto dal nuovo comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), dovranno tempestivamente, e, in ogni caso, prima della notifica dell'accertamento, comunicare formalmente al contribuente la non applicabilità delle previsioni recate dall'articolo 6-bis dello Statuto, fino al 30 aprile o all'emanazione del Dm che individuerà gli atti soggetti al nuovo contraddittorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Adeguamento all'atto di indirizzo che ha messo in stand by il nuovo confronto preventivo